



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n.36/2014

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  CONTRO RTI
S.P.A.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di Dic. presso la sede del Co.re.com.
si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
X	
X	

DELIBERA N. 36 del 18/12/2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

VISTA la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell’AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 179/03/CSP, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia d’indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito, “Regolamento Indennizzi”);

VISTA l’istanza presentata dall’utente in data 30 dicembre 2013 acquisita al Prot. N. 12710/C;

VISTA la nota del 13 febbraio 2014, Prot. 1582/C, con la quale il Co.Re.Com Basilicata ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

UDITA la parte istante nel corso dell'udienza del 22.05.2014, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS;

VISTO il verbale di udienza n.24/2014 con il quale il responsabile del procedimento ha trattenuto in definizione la controversia deferendola all'organo competente a norma dell'art.19 dell'allegato A) della Delibera AGCOM n.173/07/CONS

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Svolgimento del procedimento

Con istanza di conciliazione il sig. [REDACTED] adiva il Co.Re.Com Basilicata per la risoluzione della controversia con la Società Mediaset Premium R.T.I.

In data 19.12.2013, all'udienza di comparizione delle parti, compariva per l'istante, la Dott. ssa Casella Isabella. La Società Mediaset Premium, sebbene non comparsa, faceva pervenire in data 18.12.2013, al Co.Re. Com Basilicata, proposta transattiva dell'insorgenda controversia.

La Società dichiarava che in data 24.09.2010 erano stati attivati i contratti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] tramite call center e che entrambi i contratti venivano risolti per morosità in data 06.05.2013 a seguito del mancato pagamento di alcune fatture.

Al solo fine transattivo, la R.T.I. si dichiarava disponibile a stornare le fatture risultanti insolute pari ad un importo complessivo di € 385,64, nonché a corrispondere al Sig. [REDACTED] l'importo di € 200,00, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa, in merito alla vertenza non accogliendo la richiesta di indennizzo poiché ingiustificata ed infondata in quanto indeterminata nel quantum.

L'istante invocava l'art. 12 del regolamento non valutando la proposta transattiva della R.T.I.

Pertanto, il Responsabile del procedimento dichiarava che il tentativo obbligatorio di conciliazione aveva avuto esito negativo.

Successivamente, con istanza di definizione della controversia, il sig. [REDACTED] rinviava per la descrizione dei fatti a quanto esposto nella querela allegata. Nella querela sporta dinanzi ai Carabinieri della Stazione di [REDACTED] in Via Pretoria [REDACTED], il Sig. [REDACTED] premettendo di essere titolare di cc postale n. [REDACTED] acceso presso l'Ufficio Postale di [REDACTED], denunciava di aver scoperto dall'estratto conto che a partire dal giorno 14.10.2010 erano stati addebitati sul proprio conto degli importi relativi a pagamenti preautorizzati alla Società R.T.I. e Fastweb.

Precisava, inoltre, che le uniche società autorizzate al pagamento automatico erano Enel, Telecom ed Eni e che con le Società a favore delle quali sono stati effettuati i pagamenti non aveva mai avuto alcun rapporto. Pertanto, sporgeva querela contro ignoti per truffa e falsità personale dal 14.10.2010 al 30.11.2010.

Chiedeva, pertanto, la definizione della controversia formulando richiesta di restituzione di quanto indebitamente sottratto dal suo conto banco posta pari ad € 228,88, rimborso spese di chiusura banco posta pari ad € 25,00, indennizzi ex Delibera Agcom 73/11 Cons e rimborso spese procedura. Allegava al modello GU14 copia querela, copia estratto conto al 31.12.2010, copia estratto conto al 31.03.2011, copia domiciliazioni bancarie autorizzate, copia chiusura banco posta dei fatti adottati e verbale di mancato accordo in sede di tentativo di conciliazione.

Alla udienza di definizione del 22-05-2014, il responsabile del procedimento, rilevato il mancato raggiungimento dell'accordo, tratteneva la controversia in definizione.

2. Motivi della decisione.

- a) In via preliminare si rileva che la competenza a pronunciarsi sulla definizione di tale controversia spetta al Comitato Regionale per le Comunicazioni;
- b) Si osserva, inoltre, che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Restituzione somme addebitate sul conto bancoposta

L'utente ha lamentato fatture emesse in relazione a contratto inesistente i cui importi ammontano nel complesso ad € 228,88. Tale somma è stata, a dire del Sig. [REDACTED], sottratta indebitamente dal suo conto postale tramite addebito preautorizzato a favore della R.T.I.

A sostegno delle proprie affermazioni, ha prodotto, in uno al modello GU14, querela sporta ai Carabinieri di Potenza e copia domiciliazioni bancarie autorizzate.

Ad onor del vero, la documentazione depositata ovvero l'elenco delle domiciliazioni bancarie autorizzate, risulta datata 02.12.2009, mentre le doglianze circa gli addebiti autorizzati decorrono dal 14.10.2010 al 30.11.2010. Pertanto, la documentazione allegata da parte istante non consente di stabilire se successivamente alla data del 02.12.2009 siano state disposte dall'intestatario del conto altri addebiti autorizzati. Inoltre, dalla documentazione depositata non è possibile evincere quale sia stato il prosieguo della querela esposta dal Sig. [REDACTED] se siano state accertate delle responsabilità ovvero individuati dei responsabili.

Ciò detto, va tuttavia considerato che in base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.

L'utente non ha fornito la prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad affermare la mancata autorizzazione all'addebito sul suo conto fondata esclusivamente sulla presentazione della querela sporta, senza darne piena dimostrazione né ha provveduto a comunicare alla R.T.I. che il contratto fosse fraudolento.

L'operatore, a sua volta, ha omesso di partecipare al procedimento, provvedendo, tuttavia, ad inviare, in data 02.04.2014, una nota in cui si dichiarava disponibile alla restituzione dell'importo richiesto dall'istante e pari ad € 228,85, con esclusione delle ulteriori richieste di rifusione degli indennizzi.

Pertanto, tenendo presente la disponibilità manifestata dalla R.T.I. a restituire l'importo e non rinvenendosi nell'incartamento elementi di prova sufficienti per l'erogazione dell'indennizzo ex Delibera Agcom 73/11 Cons, come richiesto dall'utente, si ritiene equo riequilibrare le posizioni delle parti ordinando all'operatore il rimborso, in favore dell'utente, della somma di € 288,88 prelevata dal conto banco posta con esclusione degli indennizzi.

Rimborso spese chiusura bancoposta

La richiesta del rimborso spese di chiusura del conto bancoposta formulata dal Sig. [REDACTED] non può trovare accoglimento in quanto non solo non strettamente e direttamente collegata alle doglianze lamentate, (addebito autorizzato sul conto) né necessaria per porre fine al ritenuto ingiusto addebito

(ben avrebbe potuto il Sig. [redacted] chiedere la revoca del ritenuto illecito addebito), ma neanche opportunamente supportata da idonea prova circa l'importo richiesto pari ad € 25,00.

Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, da liquidarsi secondo i criteri di equità e di proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, il quale stabilisce che, nel determinare rimborsi ed indennizzi, si tenga conto "(...) del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Alla luce di ciò, considerato il comportamento complessivo tenuto dalle parti, che l'istante è stato sempre presente alle procedure di conciliazione e di definizione e che la Società pur non avendo partecipato ha formulato proposte transattive, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento si riconoscono al sig. [redacted] le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione e della presente procedura, che stimasi equo liquidare nella misura di € 100,00.

P. Q. M.

il Comitato regionale per le comunicazioni di Basilicata ad unanimità di voti

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza acquisita al protocollo GU14 del 30 dicembre 2013 Prot. n. 12710/C che l'operatore RTI S.p.a. è tenuto a corrispondere all'utente le seguenti somme:

- € 228,88 a titolo di rimborso per quanto sottratto dal conto banco posta;
- nulla a titolo di rimborso spese chiusura bancoposta;
- nulla a titolo di indennizzo ex Delibera Agcom 73/11 Cons;
- € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura, ai sensi dell'art 19, comma 6, del Regolamento approvato con Delibera n. 173/07/CONS ss.mm.ii.

La somma totale di € 328,88 dovrà essere corrisposta entro 60 giorni dalla data di notifica della presente delibera a mezzo assegno bancario intestato a [redacted], da inviare, a mezzo raccomandata A/R o assicurata, in [redacted]

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento.

RTI S.p.A. è tenuta ad effettuare i sopra indicati pagamenti ed a comunicare a questo Co.re.com l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


In forza dell'art. 19, comma 3, del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
(dr.ssa Vesna Alagia)



Il Presidente
(Avv. Giuditta Lamorte)



Gli esperti giuridici redattori:

